

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 78

- Ai Produttori interessati
- Alle Regioni e PP.AA LORO SEDI
 - Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) LORO SEDI
- Alle Organizzazioni di Produttori interessate
- All' AG.R.E.A. Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA
- All' A.P.P.AG. Via G.B. Trener, 3 38100 TRENTO
- All' A.R.C.E.A. Cittadella Regionale - Loc. Germaneto 88100 CATANZARO
- All' A.R.P.E.A. Via Bogino, 23 10123 TORINO
- All' A.R.T.E.A. Via Ruggero Bardazzi, 19/21 50127 FIRENZE
- All' A.VE.P.A. Via N. Tommaseo, 63-69 35131 PADOVA
- All' AG.E.A. Organismo Pagatore Via Palestro, 81 00185 ROMA



All' Organismo Pagatore Regionale Lombardia Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, 1 20124 MILANO

All' O.P.P.A.B. Via Alto Adige, 50 39100 BOLZANO

All' A.R.GE.A. Via Caprera 8 09123 CAGLIARI

e p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo

- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

 - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
 Via XX Settembre 20
 00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA Via Palestro, 81 ROMA

A SIN S.p.A. Via Curtatone 4/D 00185 ROMA

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN Agriconsulting S.p.A. Via Vitorchiano n. 123 00189 ROMA PEC: protocollo-lotto2@pec.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN

ORGANISMO PAGATORE Direzione



Via Palestro,81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 protocollo@pec.agea.gov.it

Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 4 – Gara SIAN EY Advisory S.p.A. Via Aurora 43 00187 ROMA PEC: agea-l4@legalmail.it

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione dei sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Tabella 13) ai sensi del Decreto Ministeriale 8 luglio 2022 n. 0304905. CAMPAGNA 2022



INDICE

1.	PREMESSA	6
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	7
3.	CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO	7
3.1.	Filiera suinicola	9
3.2.	Filiera dei vitelli	9
3.3.	Filiera dei bovini di razze autoctone	10
3.4.	Filiera ovicaprini	11
3.5.	Filiera cunicola.	11
3.6.	Filiera galline ovaiole	11
3.7.	Filiera tacchini	11
3.8.	Filiera polli	12
4.	ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO	12
5.	DETERMINAZIONE DELL'AIUTO	12
6.	MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO	13
7.	TERMINI DI PRESENTAZIONE	13
8.	EROGAZIONE DEGLI AIUTI	13
8.1.	Acconto	13
8.2.	Saldo	13
9.	CONTROLLI	14
9.1.	Verifiche di ammissibilità	14
9.2.	Ulteriori controlli istruttori	15
9.2.	1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234).	15
9.2.2	2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	17
9.2.3	3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)	17
9.2.4	 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 17)))
10.	COMUNICAZIONI	18
11.	MODALITA' DI PAGAMENTO	18
	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	
Alle	gato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI	22

ORGANISMO PAGATORE Direzione



Via Palestro,81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 protocollo@pec.agea.gov.it

BASE GIURIDICA UNIONALE	22
BASE GIURIDICA NAZIONALE	22
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA	24
REGISTRO AIUTI DI STATO	25
DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)	25
REGOLARITÀ FISCALE	26



1. PREMESSA

Alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste come l'attuale peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di instabilità internazionale a ridosso della grave crisi di mercato della recente pandemia da Covid 19 che ha già duramente colpito il settore zootecnico e, tra le altre, ha colpito alcune produzioni di bovini da carne di qualità, nonché l'aumento del costo dei mangimi collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali anche a causa dell'attuale crisi Ucraina ha prodotto un aumento dei costi per le produzioni delle uova, del latte e delle carni tra cui: latte bovino, latte bufalino, carni bovine, carni di vitello e di vitellone, conigli, settore avicolo, ovicaprini e suini.

Pertanto, si è ritenuto necessario sostenere le filiere zootecniche attraverso misure di potenziamento ad essa dedicate, per garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività economiche, contenendo gli effetti negativi sulla produzione, garantendo un sostegno equamente distribuito commisurato sul singolo capo macellato o presente in azienda, stante l'incidenza diretta dell'aumento del costo dei mangimi e di produzione sul costo di allevamento del singolo capo animale.

Il Decreto Ministeriale (DM) 8 luglio 2022 n. 0304905 prevede sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Tabella 13).

Gli interventi in sostegno delle filiere zootecniche in crisi sono stati integrati attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura per le categorie di beneficiari di cui al suddetto decreto come implementate da Decreto- Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto degli interventi a favore delle seguenti filiere zootecniche per la campagna 2022 per un importo complessivo di 78 milioni di euro previsto dall'art. 3 del DM 08 luglio 2022 n. 0304905:

- a) filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i suini e 12 milioni per le scrofe;
- b) filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: 4 milioni di euro;
- c) filiera bovini di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in Sistemi di Qualità Nazionale (SQN) o in Sistemi di qualità di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e/o di Indicazione Geografica Protetta (IGP): 5 milioni di euro;
- d) filiera ovicaprina: 11 milioni di euro;
- e) filiera cunicola: 3 milioni di euro;
- f) filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro;



g) filiera tacchini: 5 milioni di euro;

h) filiera polli: 4 milioni di euro.

Gli aiuti, in conformità al decreto stesso, sono concessi nei limiti fissati dal regime di aiuti "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio 2022 regola il regime di aiuto di Stato recante il "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" è stato notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea ed è stato approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022.

Gli aiuti non spettano:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 luglio 2022 n. 0304905 e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale
- alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono riportati in allegato 1.

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese agricole di allevamento di suini, scrofe, vitelli, bovini di razze autoctone, ovicaprini, conigli, galline ovaiole, tacchini e polli, allevati e macellati in Italia.

In considerazione della particolare natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:

- delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale (BDN) del Ministero della Salute.
- dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

Alla domanda sono accluse:



- a) certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati e macellati in Italia nel periodo macellati nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 maggio 2022 nel caso in cui il dato comunicato sia superiore al dato riscontrato nella BDN;
- b) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista.

La soccida è un contratto agrario di tipo associativo ed è disciplinata dall'art. 2170 c.c. che dispone: "Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano."

Normalmente è il soccidante che conferisce gli animali, senza che tale conferimento possa costituire un trasferimento della proprietà dei capi, che rimangono nella sua piena ed esclusiva titolarità.

Il soccidante nella BDN rappresenta il proprietario dell'allevamento.

Il soccidario in BDN rappresenta il detentore dell'allevamento.

Ai sensi dell'art. 4 comma 11 del DM 8 luglio 2022 n. 0304905, il rapporto di soccida è previsto per le seguenti filiere:

- i. filiera suinicola;
- ii. filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi;
- iii. filiera cunicola;
- iv. filiera galline ovaiole;
- v. filiera tacchini;
- vi. filiera polli.

In assenza del contratto di soccida gli aiuti sono concessi prioritariamente al detentore dell'allevamento.

Gli aiuti sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, se entrambi effettuano la domanda relativamente al codice allevamento dove è presente la soccida ai sensi dell'art. 4 comma 11 del DM 8 luglio 2022 n. 0304905.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i capi richiesti.

Pertanto, se il numero di capi dichiarati è superiore al numero dei capi riscontrati in BDN, verranno riconosciuti i soli capi riscontrati in BDN fatta eccezione per la filiera cunicola in presenza di certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati e macellati in Italia nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 maggio 2022.

In base a quanto riportato nel modello allegato alle presenti Istruzioni Operative, nel caso di un contratto di soccida:

- il soccidante deve indicare il codice allevamento dove è presente la soccida;
- il soccidario deve indicare il codice allevamento dove è presente la soccida.

Pertanto, a fronte di un contratto di soccida si possono avere le seguenti casistiche:

1) la domanda è presentata dal soccidante e dal/i soccidario/i: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del/i soccidario/i in qualità di



detentore dell'allevamento sono riconosciuti per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante;

- 2) la domanda è presentata solo dal/i soccidario/i: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del/i soccidario/i in qualità di detentore dell'allevamento sono riconosciuti al 25% soccidario/i, nessun importo è riconosciuto al soccidante in quanto lo stesso non ha presentato domanda. Il soccidario potrà percepire il 100% se presente dichiarazione di liberatoria soccida del soccidante da allegare alla domanda:
- 3) la domanda è presentata solo dal soccidante: in assenza della domanda del soccidario i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del soccidario in qualità di detentore dell'allevamento sono riconosciuti al 75% al soccidante come proprietario dei capi macellati, nessun importo è riconosciuto al soccidario in quanto lo stesso non ha presentato domanda. Il soccidante potrà percepire il 100% se presente dichiarazione di liberatoria soccida del soccidario da allegare alla domanda;
- 4) la domanda è presentata da entrambi ma solo uno dichiara la soccida: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del/i soccidario/i in qualità di detentore dell'allevamento sono riconosciuti al 25% soccidario/i ed al 75% al soccidante come previsto dall'art. 4 comma 11 del 8 luglio 2022 n. 0304905.

3.1. Filiera suinicola

Alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un aiuto fino a 25 euro per ogni capo di suino nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1 marzo 2022 al 31 maggio 2022 e fino a 30 euro per ogni scrofa allevata al 30 giugno 2022.

L'aiuto è riconosciuto in base:

- al numero di capi suini nati, allevati e macellati in Italia, come registrato nella BDN, nel periodo dal 1 marzo 2022 al 31 maggio 2022;
- al numero delle scrofe allevate in Italia, come registrato nella BDN, al 30 giugno 2022.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

3.2. Filiera dei vitelli

Alle imprese agricole di allevamento di bovini è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi, allevato da almeno 4 mesi e macellato in Italia nel periodo dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022 nei limiti di spesa di 4 milioni di euro.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero al numero di vitelli da carne allevati e macellati in Italia, come registrato nella BDN, nel periodo dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.



3.3. Filiera dei bovini di razze autoctone

Ai detentori di allevamento di bovini di razze autoctone sulla base dei capi di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella BDN allevati in Italia alla data di inizio presentazione delle domande, è concesso un aiuto fino a 150 euro nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.

I detentori di allevamento di bovini devono alla data di inizio del periodo di presentazione delle domande:

• aver stipulato un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o di trasformazione. Sono ammissibili le imprese agricole di allevamento che hanno stipulato contratti di filiera con strutture commerciali dalle stesse partecipate oppure partecipate dai loro Organismi di Rappresentanza o tecnici. Sono, altresì, ammissibili alla misura le imprese agricole di allevamento che, nell'ambito del rapporto cooperativo/associativo, conferiscono alla propria cooperativa di macellazione o trasformazione i propri animali senza la stipula di un contratto commerciale ma un impegno di conferimento.

oppure

• essere inseriti in Sistemi di Qualità Nazionale (SQN)

oppure

• essere aderenti a disciplinari di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e/o di Indicazione Geografica Protetta (IGP).

L'aiuto è riconosciuto per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani, allevati in Italia e destinati alla macellazione.

La definizione "destinati alla macellazione", non si riferisce alla condizione di transito dall'allevamento al macello, ma attiene alla tipologia di destinazione produttiva.

Considerata la finalizzazione complessiva dell'aiuto di cui al comma 4 dell'art. 4, le razze autoctone da prendere in considerazione sono quelle da carne con Libro Genealogico:

- Piemontese,
- Chianina,
- Marchigiana,
- Romagnola,
- Podolica.
- Maremmana.

Il richiedente deve risultare detentore di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.



3.4. Filiera ovicaprini

Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra nata e allevata in Italia nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 maggio 2022 nei limiti di spesa di 11 milioni di euro.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero pecore e/o capre nate, allevate in Italia, come registrato nella BDN, nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 maggio 2022.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

3.5. Filiera cunicola

Alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato in Italia nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 maggio 2022 nei limiti di spesa di 3 milioni di euro.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero di conigli allevati e macellati in Italia, come registrato nella BDN, nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 maggio 2022.

Qualora il richiedente riscontrasse che le informazioni precompilate estratte dalla BDN di Teramo debbano essere aggiornate, può rettificare il dato precompilato, allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale attesta il numero dei capi effettivamente macellati nel periodo suddetto.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

3.6. Filiera galline ovaiole

Alle imprese agricole di allevamento di galline ovaiole è concesso un aiuto fino a 0,3 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in BDN nei limiti di spesa di 6 milioni di euro.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero dei capi allevati in Italia, come registrato nella BDN, nell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022, in assenza di dati in corrispondenza della data indicata, verranno predisposti i capi relativi all'ultimo accasamento valido antecedente il 30 aprile 2022.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

3.7.Filiera tacchini

Alle imprese agricole di allevamento di tacchini **con una capacità produttiva superiore a 250 capi** è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in BDN nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.



L'aiuto è riconosciuto in base al numero dei capi allevati in Italia, come registrato nella BDN, nell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022, in assenza di dati in corrispondenza della data indicata, verranno predisposti i capi relativi all'ultimo accasamento valido antecedente il 30 aprile 2022.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

3.8. Filiera polli

Alle imprese agricole di allevamento di polli è concesso un aiuto fino a 0,3 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in BDN nei limiti di spesa di 4 milioni di euro.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero dei capi allevati in Italia, come registrato nella BDN, nell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022, in assenza di dati in corrispondenza della data indicata, verranno predisposti i capi relativi all'ultimo accasamento valido antecedente il 30 aprile 2022.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 e DM 1 marzo 2021- Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, che includa l'indirizzo PEC aziendale.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari per i singoli interventi di cui al paragrafo 3 possono essere utilizzate per integrare le risorse destinate agli altri



interventi di cui al medesimo paragrafo, in proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di spesa, con priorità al settore ovicaprino

In caso di superamento dei fondi stanziati per filiera riportati nel paragrafo 3, l'OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare e l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per i quali è stata presentata la domanda di aiuto.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

In considerazione della particolare natura dell'intervento in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico alle imprese zootecniche, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e nella BDN.

Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile allegato.

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata dal 28 settembre 2022 entro e non oltre il 14 ottobre 2022.

8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

8.1. Acconto

Il comma 8 dell'art. 6 del DM 8 luglio 2022 n. 0304905, stabilisce che l'Organismo pagatore AGEA è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'ottanta percento del contributo spettante dell'importo erogabile, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto.

Il pagamento dell'acconto può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 9.1.

8.2. Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:



- a. Registro nazionale Aiuti di stato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b. Regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c. Regolarità fiscale (verifica presso Agenzia Entrate Riscossione), ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d. Verifica Antimafia, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

9. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

9.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- 1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
- 2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- 3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
- 4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- 5. verifica che i medesimi capi non siano richiesti da più beneficiari;
- 6. verifica che i medesimi allevamenti non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili.

Gli allevamenti sui quali sono evidenziate irregolarità sono considerati non ammissibili all'aiuto.

Le dichiarazioni relative alla filiera cunicola saranno assoggettate a controlli campionari per verificarne la veridicità, anche con il coinvolgimento degli Organi di Polizia che dispongono dei necessari poteri di accertamento.

Nelle more di tali accertamenti, attesa la necessità di rispettare il termine per l'esecuzione dei pagamenti, AGEA procederà alle erogazioni con riserva di ripetizione dell'indebito.

L'aiuto non è concesso:

a) ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;



b) alle imprese non in difficoltà, ai sensi del punto 26 del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01. La nozione di impresa in difficoltà è quella prevista dall'art. 2, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto (5) del Reg. (UE) n. 1388/20141.

9.2. Ulteriori controlli istruttori

9.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'aiuto è concesso in regime di "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione del punto 42, la lettera a) della comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) così come modificato dal punto 17 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 5342 del 20 luglio 2022, gli aiuti complessivi non superano in alcun momento i 62 000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 41, lettera a) e al punto 42, lettera a) delle suddette comunicazioni della Commissione europea, si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 500 000 EUR per impresa. Se un'impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 42, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 75 000 EUR per impresa

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti1 secondo la procedura di seguito riportata:

1 Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite



- 1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti complessivamente percepiti nell'ambito del regime "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01); si devono considerare gli aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica²;
- 2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente in considerazione degli eventuali aiuti già concessi nell'ambito del regime "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01);
- 3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

pag. 16

² s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d)un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.



9.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

9.2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9.2.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DM 8 luglio 2022 n. 0304905.



Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

- 1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
- 2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
- 3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

10. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate ai sensi dell'art. 6 del DM 8 luglio 2022 n. 0304905.

- A. comunicazione al richiedente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241:
 - a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
 - b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
- B. trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero dell'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014,



le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:



	a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni
	relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema
	Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento
	dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti,
	erogazioni contributi, premi;
	b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
	d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti
	punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi
	nella normativa vigente;
	e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio
	comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta
	elettronica.
	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato
	oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla
Modalità del	trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.
trattamento	I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o
	comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da
	garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento
	amministrativo gestito.
	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali
	in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e
	FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno
	precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del
	SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008
	(Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione
	della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari
comunicazione	della Comunità.
e diffusione dei	I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di
_	funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle
	Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero
	delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni,
	I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità
	Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e
	nazionali.
	Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di
Natura dei	istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a
conterimento	verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra
dei dati	le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di
	cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui
	all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").



Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A Abaco S.p.A HP Enterprise Services Italia S.r.l E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La
	revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE

Federico Steidl



Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

BASE GIURIDICA UNIONALE

Comunicazione della Commissione Europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022

Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Comunicazione della Commissione Europea (C(2022) 5342) del 20 luglio 2022

Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

- Reg. (UE) n. 1407/2013

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

- Reg. (UE) n. 702/2014

Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- Reg. (UE) n. 2016/679

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

BASE GIURIDICA NAZIONALE

Decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio 2022

che regola il regime di aiuto di Stato recante il "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178



l'articolo 1, comma 128, recante l'istituzione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021;

- Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69
 l'articolo 39 recante l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro;
- Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2021, n. 106

l'articolo 68, comma 2bis, che in considerazione del rilevante aumento dei costi di produzione per il settore zootecnico derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionale, riguardanti gli alimenti per il bestiame, incrementa il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura per 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori di bovini;

- Legge 30 dicembre 2021, n. 234

rifinanzia il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" (Tabella 13);

Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21

Rifinanzia il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, con incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022;

Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 n.114;

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 luglio 2022 n. 304905 Decreto ministeriale recante sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Tabella 13)

FASCICOLO AZIENDALE

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162
 Semplificazione della gestione della PAC;
- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162



Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 - Fascicolo aziendale

Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015;

- Istruzioni Operative n. 22 del 7 aprile 2020 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Fascicolo aziendale Integrazione e modifica alle IO n. 9 del 21 febbraio 2020;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 Aggiornamento del SIPA GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018

Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018

Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Istruzioni operative Agea n. 3 prot. n. orpum.2018.0004464 del 22 gennaio 2018

Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;

Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019

Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019

Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020



Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021

Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049del 15 aprile 2022 D.lgs. 159/2011 procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022

interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

REGISTRO AIUTI DI STATO

Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;

 Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

 Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;

- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in

materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;

ORGANISMO PAGATORE Direzione



Via Palestro,81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 protocollo@pec.agea.gov.it

- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

REGOLARITÀ FISCALE

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).